



VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 26 aprile dell'anno 2023 alle ore 11,00 nei locali siti in Bari, alla via N. Colajanni n. 27, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione ANAS REGIONE PUGLIA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) a seguito comunicazioni Regione Puglia
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Favia Luigi, verbalizza il Sig. Giuseppe Romano.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti 6 componenti su 7 del Consiglio Direttivo, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea per modificare ed integrare quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) in funzione di quanto richiesto dalla Regione Puglia.

Il Presidente dà infine lettura dello statuto dell'ANAS Nazionale, che adotta come Articolazione Territoriale e propone che l'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, segua la linee direttive dell'ANAS Nazionale Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale, Ente del Terzo Settore (L. 117/2017) e Rete Associativa senza scopo di lucro con Personalità giuridica iscritta nel registro della Prefettura di Palermo al n. 575, censita nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. 0189.

Al termine della lettura dello Statuto e dopo ampia discussione il Presidente propone la deliberazione con voto palese delle modifiche allo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

L'Assemblea dopo ampia discussione con voto palese unanime delibera di approvare il punto 1 all'OdG di ANAS REGIONE PUGLIA APS.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



STATUTO

“Associazione di Promozione Sociale ANAS REGIONE PUGLIA A.P.S.”

Art. 1 – Denominazione: A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e dell'art. 36, 37 e 38 del C.C. ed ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e della L. 289/2002 e successive modifiche, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale e Rete di associazioni, senza finalità di lucro, denominata “ANAS REGIONE PUGLIA A.P.S.”;

Art. 2 – Sede: L'Associazione ha sede legale in Bari (BA) in via N. Colajanni n. 27 e potrà istituire sedi e succursali con dipendenza diretta e organica in Puglia e sull'intero territorio nazionale. Il cambio di sede non comporta modifica statutaria.

Art. 3 Finalità - L'Associazione è un ente commerciale e senza fini di lucro ed opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività culturali di cui all'articolo 5 del presente statuto, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'avviamento ed il perfezionamento delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'articolo 7 del presente statuto.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4 Durata - La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

Art. 5 – Oggetto: - L'Associazione è una libera istituzione autonoma ed unitaria, apartitica non ha scopi di lucro e persegue unicamente finalità di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel campo della cultura, del benessere fisico e psichico, dell'arte, dell'assistenza sociale, della natura e dell'ambiente, della promozione sociale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata il più possibile indipendentemente nel rispetto della propria dignità ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: a, b, c, d, f, i, m, t, v, w.

Art. 6 Attività costituenti l'oggetto sociale - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza attività quali:

Tutti gli scopi associativi descritti nello statuto devono svolgersi in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento della promozione sociale.

1. L'A.N.A.S. REGIONE PUGLIA A.P.S. ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali e sportive, la formazione professionale e la protezione civile, nonché la socializzazione e l'integrazione delle persone anziane e dei diversamente abili, indigenti, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini.

1 bis. L'A.N.A.S REGIONE PUGLIA A.P.S. ha tra i suoi fini istituzionali il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale e caritatevole.

1 ter. L'associazione si propone di:

a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;



Associazione
Nazionale
Azione
Sociale



- b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.

1 quater. La prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

1 quinquies

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Attività di mediazione tra domanda/offerta di lavoro che comprende sia attività specifiche per il lavoratore dalla presa in carico all'accompagnamento al lavoro sia attività specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca, recruiting, outsourcing, formazione, politiche attive, tirocini curriculari ed extracurriculari, accompagnamento e sostegno al reinserimento lavorativo, orientamento al lavoro, orientamento specialistico, percorsi di rafforzamento delle competenze, counseling, creazione di impresa, scouting, marketing territoriale;

2. Nel settore sportivo, l'A.N.A.S. REGIONE PUGLIA A.P.S. ha per fine istituzionale l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

2. bis organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

3. L'associazione propone la divulgazione, produzione, distribuzione e doppiaggio di film, cortometraggi, testi teatrali, audiovisivi di ogni tipo; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, lo svolgimento, la promozione, dell'attività artistica culturale, teatrale, cinematografica, musicale, sportiva, di informazione; organizzare, promuovere, propagandare, stagioni teatrali, concertistiche, e manifestazioni cinematografiche, artistiche in Italia ed all'estero; stipulare forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni con enti cinematografici, teatrali, lirico-sinfonici, conservatori di musica, accademie di belle arti, associazioni artistico - musicale, artistico - teatrali, artistico - cinematografiche, regioni, amministrazioni dello stato, enti locali, teatri di prosa e sperimentali, centri e scuole di cinema, danza, corpi di ballo, cori, gallerie d'arte, istituzioni sportive private e non, istituzioni religiose e scientifiche, università, istituzioni scolastiche private e pubbliche, enti in genere, della C.E.E., Consiglio d'Europa, enti internazionali; sperimentazione e ricerca di nuove forme di espressione artistica; l'attivazione di metodologie terapeutiche alternative: musicoterapie, cinematografiche, ippoterapie, onoterapia e simili; promuovere e potenziare iniziative tendenti a favorire incontri e scambi culturali con organizzazioni dei paesi dell'E.U. ed extracomunitari.

3. bis

a) Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e di tutto il personale della scuola pubblica e paritaria di ogni ordine e grado;

b) promuovere la realizzazione di progetti di innovazione scolastica e di orientamento scolastico e professionale;

c) promuovere l'innovazione pedagogico didattica dei docenti della scuola di ogni ordine e grado della scuola pubblica e paritaria;

Provinciale di Bari

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Associazione
Nazionale
Azione
Sociale



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

d) promuovere la formazione del personale docente nel campo dell'innovazione metodologica e tecnologica (ITC);

3. ter

Svolgere attività assistenziali, di solidarietà familiare, di contrasto e prevenzione alla violenza di genere, violenza domestica e stalking;

3. quater

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) Obbligo di istruzione e formazione, comprendente:

- percorsi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il consenso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

- percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

- percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

c) formazione successiva, che comprende quella erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria che versano in situazione di not employment, education and training;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4. L'A.N.A.S. REGIONE PUGLIA A.P.S., inoltre, si propone di:

- promuovere e tutelare i diritti umani e l'uguaglianza di genere;

- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale, anche con l'attivazione e la gestione di progetti di servizio civile universale per la ricerca del soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare attraverso progetti di sviluppo in favore della collettività ed attraverso la partecipazione attiva e diretta dei propri soci anche attraverso l'apertura di appositi "Sportelli Informa - Famiglia";

- favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento socio-sanitario sull'ambiente sull'handicap ed ogni altra iniziativa diretta alla messa in atto di sperimentazioni innovative;

- attivarsi e partecipare - nel rispetto delle vigenti leggi che regolamentano la materia, ed in raccordo con le preposte Autorità - alle attività di Protezione Civile;

- Collaborare con Enti Pubblici e/o Privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;

- attivare sportelli per la famiglia al fine di supportare ed agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali, in materia di politiche familiari;

- l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione professionale, aggiornamento, specializzazione delle qualifiche professionali in tutti i settori, compreso quello sanitario;

- realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM; - realizzare l'attività di assistenza sociale e socio sanitaria;

- l'organizzare di eventi e manifestazioni sia in Italia che all'estero;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- la promozione di prodotti locali e regionali sia in Italia che all'estero;

- l'organizzazione di attività di ricerca per l'innovazione tecnologica;



Associazione
Nazionale
Azione
Sociale



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

- la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- la costruzione, l'affittare, la gestione di impianti sportivi, turistici, culturali, ricreativi e per il tempo libero;
- la costruzione, l'affittare, la gestione di centri sociali e di strutture di assistenza per anziani, ammalati, diversamente abili, bambini;
- la costruzione, l'affittare, la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
- l'organizzare di manifestazioni, sfilate di moda, sagre, fiere, esposizioni, viaggi, convegni, dibattiti nel settore: turistico, musicale, sportivo, imprenditoriale, industriale, agricolo, sanitario, assistenziale, formativo professionale, culturale, ambientalista, architettonico;
- l'organizzazione di gemellaggi, scambi culturali, di ospitalità in Italia e all'Estero;
- la realizzazione di audio e video produzioni in proprio e avvalendosi di altri enti;
- l'istituzione di centri ricreativi per i soci;
- la realizzazione di studi e ricerche riguardanti soprattutto le problematiche culturali socioeconomiche, tecniche e giuridiche emergenti nella società di oggi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- di contribuire alla migliore conoscenza e valorizzazione del territorio e delle relazioni socio-economiche nel processo storico e di sviluppo della società italiana;
- di elaborare e realizzare progetti relativi alla struttura istituzionale, finanziaria, produttiva, sanitaria, tecnica, urbanistica e architettonica della realtà regionale, nazionale e internazionale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- di creare occasioni di lavoro e di qualificazione professionale nel campo dell'elettronica, della tecnica, delle pubbliche relazioni;
- l'aderire ad associazioni e cooperative aventi finalità analoghe o comunque senza scopo di lucro;
- l'organizzazione di rappresentazioni teatrali, filmati, sfilate ed esposizioni di macchine d'epoca, di arnesi antichi o di altro materiale che sia espressione della cultura del passato ovvero di tecniche moderne che siano testimonianza di quella attuale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale diretti a quadri sociali, culturali, politici, giuridici e tecnici in tutti i settori e in ogni caso verso i settori maggiormente bisognosi di tali iniziative;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale;
- rapporti con istituti scolastici, università, associazioni, sindacati, stampa, mezzi di comunicazione di massa in genere, per contribuire alla migliore conoscenza delle suddette problematiche;
- la pubblicazione di giornali, riviste per la promozione e la diffusione delle problematiche oggetto dell'Associazione;
- di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e con varie associazioni per la realizzazione degli scopi di cui sopra;
- l'import-export di prodotti di ogni genere con l'estero senza scopo di lucro;
- la gestione di agenzie pubblicitarie;

provinciale di Bari

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



- l'acquisto e/o l'affitto di locali per la realizzazione degli scopi sopra elencati;
- l'acquisto e/o l'affitto di attrezzature e strumenti di qualsiasi tipo atti a promuovere lo sviluppo tecnico della società;
- l'assistenza socio-sanitaria ed aiuti in genere verso le nazioni bisognose e del terzo mondo promuovendo ogni azione utile al conseguimento di tali fini;
- Servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norme dell'art. 5 del D.Lgvo 117/17;

L'A.N.A.S. REGIONE PUGLIA A.P.S. per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora:

- accettare lasciti e donazioni;
- accettare contributi pubblici e privati.

5. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'A.N.A.S. REGIONE PUGLIA A.P.S. svolge, senza scopi di lucro attività sociali, culturali, iniziative volte alla tutela dell'ambiente e della protezione civile, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, di formazione professionale, di socializzazione e integrazione delle persone anziane e dei giovani diversamente abili, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, l'Associazione potrà infine, usufruire di contributi, donazioni, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

6. Attività di volontariato in materia ambientale, socio culturale ed educativa, socio sanitaria, e di solidarietà sociale.

7. monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore;

8. promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Art. 7 - Altre attività: Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale collegati alla propria sede e/o ad i propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
- organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statutari ed in generale per turismo sociale;
- organizzazione di retreats sia nel settore sociale che ricreativo;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;



- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 8 - Gestione delle attività organizzate: Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente.

I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto finanziario.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative.

Art. 9 - I soci Sono soci dell'A.N.A.S le associazioni di promozione sociale; le organizzazioni di volontariato; le fondazioni; le imprese sociali inclusi le cooperative sociali; gli enti filantropici; le società di mutuo soccorso; le federazioni; le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati e gli altri enti del terzo settore (associazioni sportivo dilettantistiche, associazioni di protezione civile; circoli ricreativi) che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'associazione.

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci Tutti i soci hanno uguali diritti.

10.1. I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, a partecipare all'assemblea con diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I Soci hanno inoltre diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture del sodalizio nonché dei servizi e agevolazioni connessi agli E.P.S. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili e/o penali verso terzi, sono eleggibili i Soci che abbiano compiuto la maggiore età. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto con il raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

10.2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato, a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

10.3. I soci sono tenuti a sostenere le finalità sociali, all'osservanza del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, a versare alle scadenze stabilite la quota sociale decise dall'organo dirigente, comprese le eventuali



quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione, ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta ad osservare le norme ed i Regolamenti stabiliti dagli Enti di Promozione sociale, e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è associata.

10.4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 11 - Recesso ed esclusione del socio - La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione, e) revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto; f) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione e/o, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme ed ai Regolamenti dell'Associazione, degli Enti di Promozione Sociale cui l'associazione aderisce. Competente in merito alla revoca, della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea. Nell'ipotesi di decadenza per morosità l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 12 - Organi dell'Associazione - 12.1. - Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo; Presidente; Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, l'Organo di controllo, se così disposto dalla legge o dall'Assemblea.

12.2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - Assemblea - L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, con libertà di mezzi, almeno una volta all'anno e ogniquale volta o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o lo stesso Presidente. Il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, o almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1) discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo; 2) elegge e revoca il Presidente, il vice Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; 4) delibera l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8; 5) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto,



o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. 6) fissa l'importo della quota sociale annuale ed il termine ultimo per il versamento; 7) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; 8) delibera sulla responsabilità dei consiglieri; 9) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In 2° convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno), eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessaria la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato quale segretario e sottoscritto dal presidente. Esse devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 14 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono per non più di tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Inoltre sono nominati membri del Consiglio direttivo di ufficio i Presidenti od i loro delegati delle associazioni zonali ed il Presidente del Circolo ANAS PUGLIA.



Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; proporre all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione; nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario; deliberare sulle domande di nuove adesioni; deliberare in ordine all'esclusione dei soci secondo quanto previsto dall'art. 8, ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate a mezzo avviso affisso nella sede sociale, anche tramite fax, raccomandata a/r, e-mail o altra modalità telematica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 15 - Il Presidente - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere dell'Associazione cura la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, lo schedario dei soci, il tesseramento dei medesimi, è custode del Patrimonio dell'Associazione e ne esige le rendite, le quote e le oblazioni, è delegato dal Presidente all'esecuzione dei pagamenti e di tutti gli adempimenti sia sul c/c sociale compresa la sua apertura e sia verso i terzi.

Al Segretario spettano i compiti e le funzioni di assistenza al Presidente nonché ogni altro compito e funzione che gli sarà attribuita dal Consiglio Direttivo e dal presente Statuto. Il Segretario è responsabile delle esecuzioni, delle determinazioni degli Organi statutari e redige il verbale delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci

Art. 16 - Organo di Controllo - Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno



Associazione
Nazionale
Azione
Sociale



2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e del suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore iscritto nell'apposito registro. I componenti dell'organo di controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate devono essere riportate sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 17 – Risorse economiche – 17.1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi

realizzati nell'ambito dei fini statutarî; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di Beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

17.2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le regole vigenti nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale o associative.

Art. 18 — Patrimonio sociale —

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.



Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utility sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utile ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque-

denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero non siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto, regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre di interesse generale direttamente previste dalla normativa vigente.

Art. 19 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavo della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni
- da attività commerciali marginali
- da sponsorizzazioni.

Art. 20 - Rendiconto economico-finanziario

20.1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

20.2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

20.3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 120esimo giorno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Eventuali residui di bilancio saranno destinati: - il 10% al fondo di riserva; - il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sociale e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature.

Art. 21 Obblighi di conformità - L'associazione di promozione sociale assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive, nonché agli statuti e regolamenti dell'A.N.A.S.

Art. 22 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore - Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.



Art.23 Scioglimento dell'associazione e devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea in presenza di almeno tre quarti degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82

Art.24 Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati
- b) Registro dei volontari
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art.25 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuale ed ai libri sociali obbligatori, ossia libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

La richiesta di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione

Art. 26 Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilito dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.



Associazione
Nazionale
Azione
Sociale



Art.27 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art.28 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui,

l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete Associativa cui eventualmente aderisce (c. o. 2 ,art.14D Lgs117/2017) gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti di controllo e ai dirigenti.

Art.29 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile , al D.Lgs117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Luigi Favia
Franco Minervini
Giuseppe Romano
Patrizia Porcelli
Paolo De Ruvo
Alberto Fiore.....

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

La presente copia è conforme all'originale informatico
presentato presso questo Ufficio e registrato
25 MAG, 2023 N. **2956** serie **3**
ESENTE

L'Incaricato (*)
Rocco DAMATO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

